

ALLEGATO "A" DELL'ATTO N. 4759/2570 DI REPERTORIO

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “FONDAZIONE ERMINIO BONATTI” e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

La Fondazione ha sede in Concesio. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia.

Art. 2

Scopo

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative esclusivamente ai fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo lo sviluppo civile, culturale, sociale, scientifico, ambientale ed economico della comunità lombarda.

La Fondazione svolge principalmente attività di beneficenza, concedendo erogazioni gratuite in denaro o in natura, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro per il finanziamento di attività nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della cultura, della ricerca scientifica ed universitaria, dell’istruzione e formazione nel territorio della Regione Lombardia.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti di legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal versamento in denaro ricevuto in dotazione, descritto nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 4

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- contributi ed elargizioni da parte del Comitato di Beneficenza previsto dal Trust "Gino e Wanda Bonatti";
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, fermo restando comunque i limiti di composizione imposti dalla legge, da un numero minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, compreso il Presidente.

I componenti sono nominati nel seguente modo:

1. il Presidente ed Vice Presidente sono nominati dal Trustee del Trust "Gino e Wanda Bonatti";
2. due membri dal Consiglio di Amministrazione di Metal Fin S.p.A;
3. eventuali altri due membri dal Presidente del collegio sindacale di Metal Fin S.p.A.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono con l'insediamento del nuovo

Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Brescia ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Il primo Consiglio di Amministrazione verrà nominato dal costituente la Fondazione

Art. 7

Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione), e i Vice Presidenti;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo redatto dal Segretario Generale ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo redatto dal Segretario Generale;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- nominare il Segretario Generale;
- deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.18;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- apporre al presente statuto tutte le modifiche che venissero ritenute necessarie affinché la Fondazione possa essere riconosciuta e ricompresa nella definizione degli Enti appartenenti al Terzo Settore.

Art. 9

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati,

almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 11

Vice Presidenti

I Vice Presidenti, in numero non superiore a due, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente più anziano di età può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art.12

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
- alla tenuta della contabilità e alla redazione dei rendiconti periodici.;
- alla redazione del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo

e redige i relativi verbali.

Art.13

Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti a cura del Segretario Generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.14

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio d'Amministrazione ha l'impegno di approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di marzo di ciascun anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio d'Amministrazione dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art.15

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.16

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.17

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

f.to Bonatti Erminio

f.to Zola Vitale

f.to Pellenghi Valentino

SIGILLO Notaio Roberto FORINO